

Matrimoni tra cristiani e musulmani

Direttive pastorali per i cristiani e le chiese in Europa

(prima parte)

Introduzione

A chi è destinato questo opuscolo? A coloro che nelle chiese sono responsabili per questo problema. Questo libretto avrebbe dovuto contenere indicazioni più esplicite? Gli autori sono dell'opinione che sono contenute indicazioni sufficienti nella descrizione di tutte le difficoltà che una coppia si trova ad affrontare. I ministri dovrebbero cercare di creare fiducia e di non allontanare i giovani dalla chiesa. La maggioranza di coloro che chiedono cura pastorale riconoscono il valore di un legame con la chiesa, mentre il musulmano secolarizzato e il cristiano di nome non se ne preoccupano. Entro l'ambito limitato di una breve pubblicazione non è possibile descrivere la grande varietà religiosa, culturale e nazionale di musulmani e cristiani che un ministro può incontrare nei propri contatti pastorali.

Le statistiche, quando ci sono, di solito sono limitate a persone di nazioni diverse. La maggior parte dei paesi europei non menzionano più l'affiliazione religiosa nelle proprie statistiche sui matrimoni. Di conseguenza, non è possibile presentare statistiche affidabili sui matrimoni interreligiosi.

Anche se abbiamo a che fare con un fenomeno internazionale, ci concentreremo sull'Europa e, per ovvie ragioni, più sull'Europa occidentale che su quella orientale.

Gli autori sono al corrente dello studio sui matrimoni interreligiosi condotto a livello mondiale congiuntamente dall'Ufficio per i rapporti interreligiosi del Consiglio ecumenico delle chiese a Ginevra e dal Pontificio consiglio vaticano per il dialogo interreligioso.

Per le citazioni bibliche è stata usata la Revised Standard Version dove non altrimenti indicato (l'indicazione si riferisce ovviamente all'originale inglese; ndt). La fonte delle citazioni coraniche viene indicata nel testo.

È difficile trovare una terminologia onnicomprensiva e costante, applicabile a tutte le chiese e a tutte le teologie. Termini come "ministeriale" e "pastorale", "parrocchia" e "comunità" sono spesso usati in maniera intercambiabile.

Il Comitato "Islam in Europa" è grato a tutti i suoi membri per il loro aiuto e i loro consigli durante la preparazione di questo testo. Esso è diventato frutto di uno sforzo veramente comune. Vogliamo tuttavia menzionare specialmente Jan Slomp per la sezione sui protestanti, quella sugli anglicani e per la sezione pastorale (IV e V), oltre che per la traduzione in inglese dei testi che erano originariamente scritti in tedesco e per la redazione generale. Hans Vöcking per le sezioni sul diritto islamico e sulla teologia cattolica, Grigorios Ziakas e Viorel Ionita per i paragrafi sulla teologia cristiana in generale e ortodossa in particolare, Penelope Johnstone per la revisione del testo inglese, Bärbel Dürhager per la traduzione tedesca che è stata pubblicata da Heinz Klautke, Xavier Jacob per la traduzione francese, che è stata riveduta e curata rispettivamente da Gilles Couvreur e Jean-Claude Basset.

La versione inglese di questo opuscolo è stata pubblicata congiuntamente dal Comitato "Islam in Europa" e dalla Commissione delle chiese per le relazioni interreligiose del Consiglio delle chiese di Gran Bretagna e Irlanda. Copie dell'edizione inglese possono essere ordinate presso Canon Dr. Lamb Church House, Great Smith Street, London SW 1P 3NZ e presso gli uffici della KEK e del CCEE (v. indirizzi sotto).

L'edizione tedesca è stata pubblicata congiuntamente dal Comitato "Islam in Europa" e dal Christliche-Islamische Begegnung-Dokumentationsleitstelle (CIBEDO), Postfach 170427, 60078 Frankfurt, Germany. Copie possono essere ordinate anche presso gli uffici della KEK e del CCEE (v. indirizzi sotto). Un'edizione francese leggermente adattata sarà pubblicata congiuntamente dal Comitato "Islam in Europa" e dal Centre el-Kalima, 69 rue du Midi, 1000 Brussels, Belgium.

Tutte le edizioni si possono richiedere presso: Conferenza delle chiese europee (KEK) - P.O. Box 2100 - 150, route de Ferney - CH-1211 Geneva 2; Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa (CCEE) - Gallusstrasse 24 - CH-9000 St Gallen.

I traduttori in altre lingue sono liberi di adattare i testi alle esigenze locali e di aggiungere informazioni sulla situazione nella propria chiesa o paese. Coloro che desiderano fare una traduzione sono pregati di prendere contatti o con l'ufficio della KEK a Ginevra o del CCEE di a St Gallen, Svizzera.

I membri del Comitato "Islam in Europa" sperano e pregano perchè questo opuscolo possa rivelarsi di aiuto per quante più persone possibile nelle chiese europee.

I. La situazione in Europa

1. Un fenomeno non nuovo

Il fenomeno dei matrimoni tra cristiani e musulmani è esistito sin dall'inizio dell'islam, circa 1400 anni fa.

Le chiese dei paesi dell'Europa centrale e orientale hanno fatto una certa esperienza ministeriale di questo fenomeno, perchè zone di questa vasta area appartennero per secoli all'Impero ottomano. Durante quel periodo, dei musulmani si insediarono in quest'area, e la popolazione locale fu convertita all'islam. Così furono contratti matrimoni fra cristiani e musulmani nonostante il fatto che tali matrimoni fossero rigorosamente proibiti dalla chiesa ortodossa dominante in questi paesi. Per le chiese dei paesi dell'Europa Occidentale tali matrimoni furono, in generale, solo teorici. Ma la situazione cominciò a cambiare durante il periodo coloniale, e le chiese in alcuni paesi affrontarono la loro prima esperienza di matrimoni interreligiosi.

2. Parte del compito ministeriale ordinario

Attualmente tali matrimoni interreligiosi sono entrati a far parte dei compiti pastorali ordinari in tutti i paesi dell'Europa, a causa di eventi politici, economici e sociali negli ultimi 40 anni. La fine del periodo coloniale provocò l'immigrazione di uomini e donne dagli ex possedimenti coloniali con una tradizione islamica. Le trasformazioni economiche in alcuni paesi europei ebbero conseguenze ancor più grandi, che portarono in primo luogo alla migrazione di manodopera dall'Europa meridionale a quella settentrionale. Quando le riserve di manodopera furono esaurite nei paesi dell'Europa meridionale, le industrie dell'Europa occidentale cominciarono ad ingaggiare lavoratori, uomini e donne, nel Nord Africa, in Turchia, nell'ex Jugoslavia e nel subcontinente indiano. A partire dalla metà degli anni settanta, le famiglie cominciarono a ricongiungersi. Lavoratori provenienti da questi paesi cominciarono a far venire le proprie famiglie per ricongiungersi ad esse, ma non prima che la maggior parte dei paesi europei avessero cessato di reclutare manodopera dai paesi al di fuori della Comunità europea.

Durante l'ultimo decennio un gran numero di uomini e donne provenienti da paesi islamici hanno chiesto asilo politico in Europa. La situazione economica e politica nei loro paesi d'origine ha reso molto difficile, a volte persino impossibile, per loro programmare il proprio futuro, come per esempio in Bosnia o durante la guerra civile in Algeria.

Vi sono anche studenti, sia uomini che donne, provenienti da paesi islamici che stanno completando i propri studi in paesi europei.

Infine, andrebbero inclusi tra i musulmani che hanno preso residenza in Europa tutti gli uomini d'affari, i diplomatici, coloro che sono impiegati presso enti ed organizzazioni internazionali (per es. l'UNESCO a Parigi, l'OPEC a Vienna o l'ONU a Ginevra) musulmani.

3. Circa 24 milioni di musulmani in Europa

Il numero totale dei musulmani che vivono in Europa viene stimato all'incirca tra i 20 e i 24 milioni. Questo significa che matrimoni tra uomini musulmani e donne cristiane, o donne musulmane e uomini cristiani sono diventati una componente normale di vita in Europa, nonostante i moniti contro questo, o addirittura un atteggiamento di rigetto o di rifiuto, da parte di varie chiese. I matrimoni che coinvolgono partner di fede diversa sono diventati una realtà, che gli operatori pastorali devono tenere in considerazione.

a. Europa orientale

Per la valutazione dei matrimoni interreligiosi è anche importante rilevare il ruolo giocato da fattori culturali e giuridici. È relativamente facile stimare tali matrimoni quando avvengono in paesi dell'Europa orientale, perchè i partner provengono dalla stessa cultura, parlano la stessa lingua e sono soggetti allo stesso diritto matrimoniale del paese. Il sistema comunista impose una secolarizzazione ateista alla popolazione e pretese una notevole distanza dalla chiesa, al punto che le disposizioni ecclesiastiche hanno perso il loro potere limitativo.

Un caso speciale è costituito dalla ex Jugoslavia. Durante il regime comunista, specialmente nelle città, molti matrimoni tra musulmani e non musulmani furono conclusi e registrati dalle autorità comunali, solitamente senza una cerimonia in una chiesa. Come effetto della guerra civile non solo il numero di tali matrimoni diminuì, ma numerosi matrimoni si conclusero con una crisi come risultato delle tensioni fra le comunità. Il numero delle coppie miste tra coloro che fuggirono nell'Europa occidentale è relativamente alto.

b. Europa occidentale

La situazione è molto diversa in quei paesi nei quali dei musulmani sono immigrati durante gli ultimi decenni.

Oltre alle differenze religiose, giocano il loro ruolo anche diversità culturali. Inoltre, molti di tali matrimoni sono soggetti al diritto privato internazionale, quando coinvolgono persone di nazionalità diverse. Ciascun partner è soggetto alle leggi riguardanti lo status particolare del proprio paese. In tale caso la coppia deve prendere decisioni non solo riguardo alla propria vita, ma anche riguardo al proprio luogo di residenza e alla nazionalità dei figli.

c. Non più emigranti ma cittadini musulmani

Nel frattempo, donne e uomini della cosiddetta "seconda generazione" (e forse anche della terza) hanno raggiunto l'età per sposarsi. Questo implica che le differenze culturali tra partner si sono ridotte o possono essere scomparse del tutto. Molto spesso tali matrimoni non sono bi-nazionali, perché i partner sono diventati indigeni, per esempio in Francia, dove chiunque sia nato in territorio francese può ottenere la nazionalità francese (il cosiddetto *ius solis*) oppure perché le persone chiedono la naturalizzazione nel paese in cui vivono. Il risultato è che il loro matrimonio è soggetto alla stessa legge riguardante lo stato giuridico personale. Questo a sua volta porta a una duplice situazione: _ da un lato, giovani uomini e donne provenienti da famiglie musulmane gradualmente diventano meglio integrati e sperimentano l'influsso della cultura secolarizzata dominante. Accade più spesso che donne musulmane sposino uomini cristiani senza pretendere che questi uomini diventino musulmani (torneremo più avanti su questo argomento);

_ dall'altro lato, ci sono coloro che vogliono vivere come musulmani in un contesto europeo e fare quindi della garanzia di libertà religiosa la base per l'introduzione del diritto familiare islamico tradizionale. Nella società europea è attualmente accettabile per un uomo e una donna vivere insieme senza un certificato di matrimonio civile e senza una cerimonia in chiesa. Questo rende possibile per i musulmani applicare la legge islamica. Quando un uomo musulmano e una donna cristiana vivono insieme senza un certificato di matrimonio civile, essi possono concludere un contratto matrimoniale islamico, che non sarà riconosciuto dall'Ufficio di stato civile. È spesso il desiderio del partner musulmano che un contratto matrimoniale basato sul diritto islamico sia concluso dopo la cerimonia civile. In questo contratto possono essere stabiliti i diritti e i doveri di entrambi i partner. Quando è scelta della coppia avere anche una qualche forma di celebrazione cristiana, sembra opportuno celebrare un rito interreligioso.

d. Mutamenti sociali e matrimoni interreligiosi

Il rapido mutamento sociale varia da paese a paese. Due indicazioni possono aiutarci a valutare il punto in cui un paese si trova:

1) la percentuale di differenza di nazionalità tra matrimoni in cui i partner sono di religione diversa; 2) la percentuale di uomini e donne di origine musulmana che sposano un partner non musulmano.

1. Quando sono interessati cittadini dello stesso paese (o figli di cittadini di quel paese) parliamo di "matrimoni interreligiosi". In questo caso diversi punti di questo studio non sono più applicabili (per es. quelli che riguardano un paese d'origine o uno stato giuridico personale speciale e differenze di cultura). In questo caso abbiamo a che fare con un matrimonio interreligioso tra due persone con la stessa cittadinanza e, per lo più, con la stessa cultura. 2. In questa pubblicazione ci riferiremo diverse volte al crescente numero di ragazze musulmane che vogliono sposare un non musulmano, pur volendo esse restare musulmane. Alla luce di questo fatto ci si può aspettare una reinterpretazione di diverse imposizioni della legge islamica. Attualmente alcuni intellettuali musulmani difendono l'opinione secondo cui il divieto che una donna musulmana sposi un uomo non musulmano non ha un fondamento autenticamente islamico, ma deriva da commentatori posteriori. Ci si deve pertanto confrontare con pratiche che differiscono dalla legge islamica tradizionale.

Queste due indicazioni invitano le chiese ad essere attente a processi di inculturazione di cui i musulmani sono consapevoli.

È auspicabile che questo possa indurre le chiese ad adattare le loro direttive pastorali a queste realtà nuove. Ritorniamo su tale questione nel c. IV.

II. Visione cristiana del matrimonio

1. Il matrimonio nel cristianesimo

a. Testimonianza biblica

Per tutte le chiese cristiane, il matrimonio è una istituzione naturale e sociale, fondata dal Creatore e governata dalla sua legge per il mondo intero. Di conseguenza il matrimonio, che costituisce una comunione di vita totale tra un uomo e una donna, è un'opera di iniziativa divina, e quindi un'istituzione sacra, che sin dall'inizio della creazione è stata stabilita da Dio nel mondo. In questo senso, il matrimonio è in primo luogo una istituzione naturale: esso è fondato sulla natura umana, stabilita dal Creatore, così che tra un uomo e

una donna ci sarà un rapporto di profonda comunione, di amore e di vita, per rendere possibile la continuazione della razza umana.

Questo modo del tutto speciale in cui Dio affida all'uomo e alla donna, come marito e moglie, la continuazione dell'esistenza umana e li chiama a perseguire attraverso l'amore reciproco la complementarità e la perfezione, e a edificare insieme la famiglia, è fondato sulla sacra Bibbia. Già nell'Antico Testamento il matrimonio è collegato con la volontà creatrice di Dio e fa parte del suo progetto creatore, espresso in un modo meraviglioso nei primi due capitoli della Genesi (Gen 1,27s; 2,18-25). Qui sono messi in evidenza non solo la creazione dei due sessi degli esseri umani, ma anche l'unità primigenia e la reciproca complementarità dell'uomo e della donna. Questo fine del vincolo matrimoniale naturale è riconosciuto da Adamo, illuminato da Dio, che quando vede la donna esclama: "Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa" (Gen 2,23). L'esclamazione di Adamo è il primo grido d'amore che si ode sulla terra. Con il passar del tempo, profeti e uomini pii dell'Antico Testamento esaltano l'istituzione del matrimonio, quando parlano in termini simbolici e paragonano l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele con l'immagine del matrimonio (Os 2,19; Is 54,4ss; 62,4ss; Ez 16,7ss).

Questa istituzione naturale del matrimonio, che è esistita fin dal principio come parte del progetto divino della creazione, è di conseguenza una unità la cui natura intrinseca non può essere annullata. È quindi confermata da Cristo, che convalida l'insegnamento dell'Antico Testamento dicendo: "Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" (Mt 19,4-6; Mc 10,6-9).

Cristo ha anche fatto conoscere il significato del matrimonio, mediante la sua presenza alle nozze di Cana, dove egli mutò l'acqua in vino, manifestando così la sua gloria (Gv 2,1ss). Ma Cristo sottolinea anche l'importanza del matrimonio in quei versetti del Vangelo in cui egli usa le immagini simboliche di una cerimonia nuziale e di un festino di nozze per descrivere l'era messianica, o la nuova era della chiesa (Mt 25,1-13; cf. Lc 12,36sa). Così Cristo, il Verbo di Dio, è rappresentato come lo "sposo" celeste (Mc 2,19ss; cf. Gv 3,29ss) che rinnova il vincolo "sponsale" con la "sposa", la chiesa, che è la nuova era del Nuovo Testamento (cf. le implicazioni a questo riguardo: Rm 7,4; 1Cor 6,14ss; 2Cor 11,2; Gv 3,29; Ap 22,7; 19,7ss; 21,2).

Ma il passo classico del Nuovo Testamento che presenta il significato autentico del matrimonio è l'affermazione sintetica che si trova in Ef 5,22-23, dove l'apostolo Paolo presenta l'unione tra uomo e donna come una figura della misteriosa unione tra Cristo e la chiesa. Così il rapporto tra uomo e donna, e l'unione degli sposi in "una sola carne" di Gen 2,24 è descritta in Ef 5,32ss come un "grande mistero" ed è messa in relazione con l'unione misteriosa tra Cristo e la chiesa. In questo modo, l'apostolo Paolo presenta un fondamento cristologico del matrimonio (anche 1Cor 11,3; 6,15ss, ecc.). Il matrimonio è fondato sull'amore reciproco tra gli sposi, secondo il modello dell'amore di Cristo per la chiesa. È su questo amore che si basano i comandamenti del Nuovo Testamento sulla famiglia (Col 3,18ss; Ef 5,22ss; 1Pt 2,18ss), che confermano l'unione matrimoniale e la vita e la comunione della famiglia.

2. Il matrimonio nelle chiese ortodosse

a. Prospettiva teologica

Secondo la teologia e i principi della chiesa ortodossa, il matrimonio è un mistero (greco = *mysterion*; latino = *sacramentum*), che è stato istituito con la benedizione di Dio al momento della creazione (Gen 1,27s.; 2,18-25). Ciò è confermato dalle parole di Cristo (Mc 10,6-8; Mt 19,4-6), con le quali il Signore conferma l'insegnamento dell'Antico Testamento e innalza il vincolo naturale nel mistero del Nuovo Testamento. Il matrimonio è un mistero, connesso direttamente con il mistero della chiesa.

Il matrimonio è figura dell'unione mistica tra Cristo e la chiesa. Di conseguenza, il matrimonio è benedetto, perché l'unione degli sposi è simile all'unione tra Cristo e la chiesa. La figura non è solo simbolica, ma allude all'unione reale e effettiva nel mistero del matrimonio (Ef 5,22-32). Gli sposi, mediante il mistero del matrimonio, esprimono e partecipano del mistero dell'unione di Cristo e della chiesa. Così, attraverso la chiesa e connesso con il mistero dell'eucarestia, il matrimonio si colloca al di là dei processi naturali e acquista una dimensione ecclesiologica ed escatologica.

Il fondamento del mistero del matrimonio come sacramento per la chiesa ortodossa è l'unione dell'uomo e della donna con il vincolo naturale e con la benedizione di Dio nella chiesa. L'atto sacramentale santifica l'istituzione naturale del matrimonio e unisce gli sposi in Cristo in "una sola carne". Il mistero del matrimonio si realizza nel nome della santa Trinità, il che significa che coloro che entrano nella comunione del matrimonio ricevono la benedizione del Dio uno e trino, la loro casa viene trasformata in una chiesa, e gli sposi e tutti i figli nati da loro sono benedetti. La benedizione della chiesa rende gli sposi eguali in dignità, valore e qualità. Ciò li vincola con il vincolo dell'amore e della santità, e li aiuta a entrare nella vita matrimoniale in uno spirito di fede, pace e amore. I figli sono il sigillo del matrimonio. Ma bisognerebbe tenere presente che i figli non possono essere sempre il fine ultimo e lo scopo del matrimonio, come per

esempio nel caso di infertilità. b. Le chiese ortodosse e i matrimoni misti

La chiesa ortodossa, pur disapprovando i matrimoni misti, li tollera e li permette a condizione che i figli vengano battezzati ed educati nella fede ortodossa. Nella Conferenza pan-ortodossa dal 1961 in poi, sono state espresse opinioni positive riguardo ai matrimoni misti. Queste possono essere sintetizzate come segue: In primo luogo, un matrimonio tra un ortodosso e un cristiano non ortodosso è interdetto (impedito) secondo i canoni della chiesa, ma può essere benedetto per ragioni umanitarie, per ragioni di benevolenza filantropica e in amorevole sollecitudine verso coloro che ne sono coinvolti, con l'esplicita condizione che i figli nati dal matrimonio vengano battezzati ed educati nella chiesa ortodossa. Le chiese ortodosse autocefale locali possono decidere come applicare questo principio quando occorre.

In secondo luogo, il matrimonio di cristiani ortodossi con non cristiani è assolutamente vietato dai canoni della chiesa. Tuttavia le chiese autocefale locali possono decidere di agire con benevolenza pastorale verso il membro ortodosso in ogni singolo caso.

Le opinioni della Chiesa ortodossa russa sono molto interessanti a questo riguardo. Le condizioni in cui la chiesa di Dio oggi esiste sulla terra richiedono che, nel caso dei matrimoni interreligiosi tra cristiani e non cristiani, ritorniamo alla prassi ecclesiale dei primi secoli del cristianesimo. Nel corso di quei secoli la chiesa fu favorevole ai matrimoni misti, seguendo il comando apostolico (1Cor 7,12-14.16). In questi versetti, l'apostolo Paolo raccomanda che tali matrimoni non siano sciolti, con la speranza che il coniuge credente salvi il coniuge non credente. "Se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi: perchè il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente". "E che sai tu, donna, se salverai il marito? - afferma san Paolo - O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?".

Tenendo presente questo pensiero, la Chiesa ortodossa russa applica il principio della "economia" e tollera i matrimoni misti. Il termine "economia" significa che la chiesa ortodossa fa ciò che ritiene essere in linea con il piano salvifico di Dio. Bisognerebbe osservare, tuttavia, che altre chiese ortodosse autocefale e la Chiesa ortodossa apostolica armena non seguono (ancora) questa prassi ortodossa russa.

3. La visione cattolica del matrimonio

a. Prospettiva teologica

L'attuale teologia cattolica del matrimonio deve affrontare il compito di riflettere in modo nuovo sulla unione di coppia e sul matrimonio in un contesto culturale e sociale completamente mutato. La situazione odierna richiede una teologia del matrimonio incentrata sulla "unione di coppia", cosa che è in disaccordo con una situazione di vita e di fede in una società come la nostra, individualizzata e pluralistica: una teologia, quindi, che non si occupi unilateralmente del matrimonio come istituzione, ma che si sviluppi in una teologia di unione di coppia, che nelle circostanze normali, include la condivisa intenzione di diventare genitori.

Il Concilio Vaticano II ha messo per la prima volta in evidenza due aspetti. In primo luogo esso integra la comunità di vita nell'essenza della definizione sacramentale: "L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale" (Gaudium et spes, n. 48; EV 1/1471). Il significato più profondo del matrimonio cattolico consiste perciò nella comprensione di questo consenso che è fondato sui rapporti personali della coppia, è basato sull'amore di Dio ed è sostenuto dalla loro comune alleanza con lui. Per i cattolici credenti, concludere un matrimonio dovrebbe essere prima di tutto una questione di fede piuttosto che di diritto (canonico).

Il secondo aspetto nuovo messo in luce dal Concilio Vaticano II è che il contesto teologico del sacramento del matrimonio viene ridefinito: "Infatti, come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un patto di amore e fedeltà, così ora il salvatore degli uomini e sposo della chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio" (Gaudium et spes n. 48; EV 1/1472). Il rapporto tra le due parti nel matrimonio è inteso come il fondamento vitale su cui ha luogo l'incontro con Cristo. Il matrimonio è una realizzazione personale della nuova alleanza al punto che le coppie sposate tengono consapevolmente in considerazione la loro fede in Cristo e nelle sue promesse nel loro progetto di vita. L'esortazione apostolica *Familiaris consortio* (n. 13) afferma, nello stesso spirito, che il matrimonio è anche un simbolo reale della comunione della chiesa. Partendo da questo punto essenziale si possono trarre due conseguenze teologiche. In primo luogo, una visione meramente istituzionale o giuridica del matrimonio non è sufficiente allorché il matrimonio deve essere inteso come "vita strutturata dall'amore". Il matrimonio e la sua conclusione devono piuttosto essere interpretati come un processo di rapporto personale e un processo decisionario personale. In questo processo, le parti nel matrimonio insieme agiscono come soggetti religiosamente autonomi. Le unioni di fatto, il matrimonio civile e la celebrazione in chiesa sono fasi importanti lungo questo cammino. La conclusione del matrimonio non significa ancora che è stata raggiunta la fase finale del processo verso un matrimonio irrevocabile. Il matrimonio rimane ancora un progetto di vita con tutti i suoi rischi reali.

La seconda conseguenza è che le problematiche della fede esistenziale e della fiducia reciproca vengono portate in primo piano. La ragione di questo sono le grandi aspettative di una vita felice e dotata di senso che le coppie oggi collegano con il loro rapporto. Il significato indipendente della celebrazione sacramentale è il consenso religioso di entrambi le parti, che professano davanti a Dio e alla sua comunità di voler vivere il loro matrimonio nella fede come progetto di vita.

In terzo luogo, la liturgia per la celebrazione del matrimonio, in una maniera analoga alla liturgia del battesimo, deve essere intesa come un atto sacramentale compiuto in se stesso, simbolico e condizionato dal tempo. Essa edifica il matrimonio "davanti a Dio" come un'alleanza in Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Nel consenso divino, visibile nel segno della benedizione, le parti nel matrimonio dovrebbero sentire la loro unione "davanti a Dio" come un'esperienza salvifica.

Nel matrimonio la vicinanza di Dio dovrebbe diventare per loro un'esperienza autentica. In questo modo amore umano e fedeltà trovano un significato teologico ultimo nell'amore e nella fiducia di Dio. b. Le clausole del diritto canonico della Chiesa cattolica romana relative ai matrimoni tra parti di religioni diverse

Il canone o diritto canonico della Chiesa cattolica romana prescrive che la parte cattolica sia in grado di dare una risposta affermativa, durante il colloquio preparatorio, alla domanda: "Vuoi vivere il tuo matrimonio come cristiano cattolico, vale a dire, vivere la tua fede e renderne testimonianza?". Queste clausole del diritto canonico relative al matrimonio derivano dalla comprensione di modi diversi di intendere il matrimonio. Da un lato esse salvaguardano i principi fondamentali assoluti della fede cattolica, ma dall'altro lato indicano una via, per cui, pur confermando questi principi essenziali della fede, possa essere concluso validamente un matrimonio tra un cristiano cattolico e un musulmano. Questo è il motivo per cui il vescovo locale può dispensare da questo impedimento del matrimonio sotto certe condizioni (CIC can. 1086).

Le clausole per concludere un tale matrimonio interreligioso sono diverse nel caso in cui la parte musulmana sia un convertito da una chiesa o una comunità non cattolica, o nel caso in cui l'uomo o la donna siano stati battezzati nella chiesa cattolica.

Nel primo caso dovrebbe essere presentata all'ordinario locale un'istanza per ottenere una dispensa dall'impedimento non a motivo della differenza di religione, bensì a motivo della differenza di confessione. Nel secondo caso, ossia di una persona che è stata battezzata nella chiesa cattolica o che ne faceva parte prima di convertirsi all'Islam, questa parte dovrebbe presentare istanza di licenza matrimoniale secondo il can. 1071 @ 1 n. 5 del CIC. Delle possibilità relative alla celebrazione del matrimonio si tratta nel c. V sulla cura pastorale.

4. L'idea anglicana del matrimonio

La posizione legalmente riconosciuta in Gran Bretagna è che il matrimonio può essere contratto solo da un uomo e una donna che hanno raggiunto l'età per sposarsi, che esprimono liberamente e pubblicamente il loro consenso e che non sono legalmente sposati con nessun'altra persona.

a. Situazione speciale della Chiesa d'Inghilterra

A causa del suo ruolo storico particolare nella società, la chiesa d'Inghilterra amministra un terzo di tutti i matrimoni in Inghilterra. Secondo la legge inglese, la Chiesa d'Inghilterra ha l'obbligo di amministrare i matrimoni di tutti i parrocchiani, che professino realmente di essere cristiani o no, battezzati o no. Tuttavia, solo il rito inalterato della Chiesa d'Inghilterra può essere usato legalmente. Questo significa che solo le persone che si sposano in questa chiesa non devono recarsi all'Ufficio di Stato civile prima della cerimonia. Le altre chiese non hanno questo privilegio, e un ufficiale civile è presente alle nozze. In effetti questa prassi comune non è rimasta incontestata. Di conseguenza il Sinodo generale della chiesa si è occupato di questo problema in varie occasioni. Il più recente dibattito di un certo rilievo ha avuto luogo nel febbraio 1988, quando venne discussa la relazione: "Uno stato onorabile: la dottrina del matrimonio secondo la legge inglese e l'obbligo della chiesa di sposare tutti i parrocchiani che non sono divorziati". Il sinodo decise di convalidare la situazione in atto e di continuare a fare pieno uso delle opportunità che essa offre alla chiesa. Questo è il motivo per cui le chiese hanno una incomparabile opportunità di influire positivamente sulla pubblica concezione del matrimonio e sulla politica statale sul matrimonio di fronte a una crescente percentuale di divorzi e a tendenze che sembrano sminuire l'importanza del matrimonio come un'unione che dura per tutta la vita.

Inoltre la Chiesa d'Inghilterra non vuole apparire come quella che sbatte la porta in faccia a coloro che chiedono il suo ministero in momenti cruciali del loro cammino personale e dei loro rapporti. La chiesa nella sua sollecitudine pastorale vuole comunicare una visione più adeguata del matrimonio e quindi rafforzare l'impegno delle coppie per la sua riuscita.

b. Argomentazione teologica

L'argomentazione teologica che sta dietro a questa decisione è che il matrimonio è un dono di Dio a tutti gli uomini e le donne. Esso appartiene in prima istanza all'ordine della creazione ed è quindi comune alla vita umana. Tuttavia, poichè il Nuovo Testamento pone anche il matrimonio in un contesto cristologico di redenzione, quali caratteri cristiani speciali, se ve ne sono, può avere il matrimonio per i cristiani? La seguente citazione dal rapporto "Uno stato onorabile" tenta di formulare una risposta con riferimento all'insegnamento precedente della chiesa anglicana: "I cristiani sperimentano il matrimonio "nel Signore" e la sua vera natura e significato sono per loro espressi in termini cristiani; ma questo non vuole assolutamente negare la realtà del matrimonio tra coloro che sono al di fuori della chiesa cristiana. Il matrimonio, nelle parole del Prayer Book (1662) è "essere onorabili tra tutti gli uomini". Deve essere resa testimonianza al fatto evidente che la visione cristiana e la sperimentata realtà dell'essere "in Cristo" hanno trasformato la vita dei cristiani sposati. Tuttavia, dall'altro lato, non esiste una tale entità quale il "matrimonio cristiano", tranne che nel senso del matrimonio di uomini e donne cristiani. Dio è generoso nel concedere la sua grazia, e non limita i suoi doni all'interno della religione cristiana, e pertanto ciò che è il matrimonio si può talora vedere chiaramente in un matrimonio non cristiano così come in un matrimonio cristiano" (p. 64).

La Chiesa d'Inghilterra, di conseguenza, rifiuta di servire solo coloro che sono già al suo interno, senza con ciò venir meno alla propria testimonianza. Per molte giovani coppie i preliminari e la preparazione al matrimonio in chiesa rappresentano la loro prima opportunità di acquisire una comprensione più profonda dei contenuti della fede cristiana. La chiesa spera e prega perché esse possano esserne toccate ed arricchite. Il matrimonio può spesso portare a un primo o rinnovato impegno verso la vita della chiesa. Questo è il motivo per cui la Chiesa d'Inghilterra tiene in grande considerazione questa opportunità pastorale e missionaria ed è ben lungi dal considerarla come un residuo del passato, quando la chiesa aveva un potere più elevato nella società. Per questa ragione essa accoglie "tutti coloro che vengono a lei", anche se questo può talora sembrare gravoso per i parroci. La questione di come le chiese anglicane considerano i matrimoni interreligiosi è contenuta nel capitolo sulla cura pastorale. Quanto al dibattito dottrinale tra gli ortodossi e i cattolici romani da un lato, e i protestanti dall'altro riguardo al posto del matrimonio nell'ordine sacramentale, cattolici, anglicani ed evangelici sono in disaccordo. I primi sottolineano la sacramentalità del matrimonio, mentre gli altri interpretano Ef 5,32 in un modo diverso. Ritorniamo su questo punto nel paragrafo successivo.

5. Visione protestante del matrimonio

a. Lo stesso fondamento biblico

Le chiese protestanti hanno in comune con la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica la stessa Bibbia. Parlando in generale, quindi, essi basano il loro insegnamento relativo al matrimonio sullo stesso fondamento biblico cui abbiamo accennato prima. Un confronto di tutto il materiale pertinente mostrerebbe una forte convergenza. Tutte le chiese insegnano che il matrimonio appartiene all'ordine della creazione. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle chiese ha accettato le consuetudini matrimoniali pre-cristiane, a condizione che esse non siano in evidente contraddizione con l'insegnamento biblico, nel qual caso esse devono essere cristianizzate. Tutte le chiese, inoltre, riconoscono la natura di alleanza del matrimonio, perché l'Antico Testamento paragona l'esclusivo rapporto di alleanza di Dio con il suo popolo Israele con il vincolo del matrimonio, implicando la sicurezza, la natura pacifica, la libertà, la reciproca responsabilità e la permanenza di una alleanza. Il carattere di alleanza di un matrimonio esclude i matrimoni coatti. All'interno di questa alleanza d'amore, sia l'uomo che la donna devono essere insieme l'immagine di Dio. Al momento della creazione Dio li benedisse e promise loro la fecondità. Avere figli non è la ragione primaria della loro unione, ma è tuttavia una particolare espressione della benedizione di Dio e del suo dono al genere umano, allo scopo di garantire il suo futuro. Anche i biblisti riconoscono una certa evoluzione nel concetto di matrimonio da un rapporto poligamico a uno monogamico, e da un dominio tendenzialmente patriarcale a una comunione autentica. Tutti i cristiani riconoscono che la Bibbia non dovrebbe essere usata come un trattato di giurisprudenza sul matrimonio.

b. Un'istituzione sacra ma non un sacramento

La differenza dottrinale più evidente rispetto alle dottrine ortodossa e cattolica romana sul matrimonio è che le chiese protestanti, pur attribuendo un grande valore all'istituzione del matrimonio, data da Dio, e pur sostenendo la sua sacralità contro le molte sfide lanciate dall'odierna società secolarizzata, non lo considerano un sacramento. Giovanni Calvino mise in rilievo che vi sono diversi ordini umani che hanno fondamento nella creazione, ma non tutti sono diventati sacramenti. I teologi protestanti similmente considerarono il significato del termine greco "mistero" in Ef 5,32. Molti protestanti gioirebbero della seguente riflessione anglicana: "Certamente il mistero cui si fa riferimento... non è semplicemente un'analogia o una somiglianza tra l'unione di Cristo con la sua chiesa e l'unione dell'uomo e della donna nel matrimonio, è piuttosto il fatto che l'amore unificante, auto-donantesi e sacrificale dell'uomo e della donna nel matrimonio cristiano è una reale partecipazione dell'unificante, auto-donantesi e sacrificale amore di Cristo per la chiesa" (Lichfield Report, p. 12).

c. Sessualità redenta

Nel 1952 il Sinodo generale della Chiesa riformata olandese pubblicò una lettera pastorale dal titolo: Matrimonio (159 pp.), che influenzò profondamente la riflessione cristiana sul matrimonio. Essa segue la stessa linea del suddetto testo anglicano nell'interpretare Ef 5,32. La guida di Cristo trasforma il predominio maschile in amore sacrificale e servizio (Mt 20,28; Lc 22,24-27 e 1Cor 7,3). Attraverso l'amore e la grazia di Cristo, la tendenza a dominarsi a vicenda può essere trasformata: siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo (cf. Ef 5,21). Cristo non solo onora un matrimonio con la sua presenza (Gv 2), ma paragona se stesso a uno sposo e paragona il regno di Dio a un banchetto di nozze. La stessa lettera pastorale sottolinea che il significato del diventare una sola carne non è limitato alla sessualità, ma indica una comunione totale di un carattere permanente e indissolubile. In questa comunione totale, fisica e spirituale, marito e moglie sono in grado di partecipare al progetto di Dio per il genere umano, ma il suo significato non si esaurisce nella procreazione e nella cura dei figli. Il rapporto olandese affronta esaurientemente le minacce che oggi insidiano il matrimonio, l'abuso della sessualità e la sua degenerazione in puro erotismo. Riferendosi al "Cantico dei Cantici", esso mostra come questa dimensione dell'amore coniugale può essere redenta e restituita allo scopo originario che Dio aveva assegnato a questo dono. Poiché il matrimonio nella sua essenza è amore reciproco nella fedeltà, la sterilità non può essere un motivo valido per il divorzio. L'insegnamento di s. Paolo "Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!" (1Cor 6,20) ha valore fino alla morte.

d. Disposizioni per lo più in linea con le norme dello stato

Come la maggior parte delle chiese protestanti in Europa, le chiese riformate d'Olanda sono meno esplicite sulle disposizioni riguardanti i matrimoni celebrati in chiesa rispetto alla Chiesa cattolica romana nel suo diritto canonico e alla Chiesa ortodossa con le sue disposizioni. Esse seguono generalmente il cosiddetto ordinamento napoleonico o continentale, pur riconoscendo il matrimonio civile come un'istituzione data da Dio. Per esse un matrimonio, per essere un matrimonio cristiano, non deve essere necessariamente celebrato in chiesa. È lasciata libertà alla coppia di decidere se vuole che il suo matrimonio venga confermato e benedetto in un servizio liturgico ufficiale. Una volta che le parti hanno deciso in questo senso - fortunatamente è un uso ancora largamente praticato - devono osservare le disposizioni civili ed ecclesiastiche che sono in vigore. Questo implica per esempio che un ministro può celebrare un matrimonio in chiesa solo quando la coppia è in grado di produrre un certificato di matrimonio civile. Significa anche che la maggior parte delle chiese non prenderebbero in considerazione una celebrazione in chiesa quando entrambe le parti non siano battezzate. All'interno del contesto ecclesiale alle coppie appena sposate viene offerto l'insegnamento biblico sul matrimonio e i coniugi ripetono le loro promesse solenni davanti a Dio e alla sua santa chiesa, di solito rappresentata solo dalle famiglie e da amici, come testimoni. Celebrare solennemente un matrimonio è un privilegio ministeriale. Non può essere amministrato da una persona laica non ordinata. Deve essere preceduto da incontri pastorali ed è sempre necessaria l'autorizzazione del consiglio ecclesiale locale. Queste norme ovviamente si applicano anche quando una delle parti non appartiene a una chiesa o è musulmana o induista. Si possono trovare i dettagli nel capitolo sulle indicazioni pastorali per i matrimoni interreligiosi. Quest'ultimo paragrafo è solo un esempio di come la chiesa e lo stato possono essere collegati in materia di matrimoni. Norme e disposizioni differiscono da paese a paese.

III. Famiglia e matrimonio nell'islam

1. La famiglia nell'islam

a. La famiglia nelle dichiarazioni internazionali

La famiglia è la cellula più importante della società islamica. Questo fatto è stato sancito fino ad oggi nelle costituzioni e dichiarazioni dei diritti civili della maggior parte dei paesi musulmani. Nella Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo del 1982, il preambolo afferma che l'autentica società islamica è una società "in cui siano stabilite condizioni che permettano di preservare, proteggere e onorare l'istituzione familiare in quanto fondamento di tutta la vita sociale". Dei 23 articoli, l'art. 1 sottolinea il "diritto alla vita", l'art. 19 il "diritto di fondare una famiglia" e nell'art. 20 sono enunciati i "diritti della donna sposata", come per esempio quello alle spese per la cura dei suoi figli dopo il divorzio, il diritto all'eredità, alla riservatezza e al patrimonio personale. L'art. 20 non menziona il diritto della donna sposata a condurre una propria azienda.

L'alto valore della famiglia e del matrimonio era affermato anche dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'islam, pubblicata nel 1990 dalla Conferenza dei ministri degli affari esteri della "Organizzazione della Conferenza islamica". L'art. 5 di questa dichiarazione afferma: "La famiglia è il nucleo della società e il matrimonio è il fondamento della sua civiltà. Tutte le persone hanno il diritto di sposarsi, non possono venire impedito da alcuna limitazione basata sulla razza, sul colore della pelle o sulla nazionalità per esercitare questo diritto... Società e stato devono rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono i matrimoni e facilitare la conclusione dei matrimoni. Essi devono assicurare la protezione e il benessere delle famiglie".

b. La famiglia nel Corano e nelle tradizioni

La concezione fondamentale della famiglia va cercata nel Corano e nella Sunna (la tradizione del profeta Maometto). Le quattro scuole giuridiche sunnite e le scuole giuridiche sciite (in questo testo ci si riferisce solo ai Dodici imam sciiti) hanno definito la famiglia in termini giuridici. Così l'organizzazione giuridica dei

rapporti tra i sessi è definita subito all'inizio in quanto legittima affiliazione. È l'obiettivo delle scuole giuridiche dare stabilità alla famiglia. Di conseguenza l'islam sunnita rifiuta completamente tutte le forme di matrimonio temporaneo (*mut'a*), anche se esso è accettato dalle scuole giuridiche sciite, che permettono a un uomo di contrarre un matrimonio per un periodo di tempo determinato (cf. Shahla Haeri, *Law of Desire: Temporary Marriage in Iran*, Tauris, London 1989, 256). La poligamia è ammessa, perché il Corano permette che un musulmano sia sposato contemporaneamente con quattro donne; questo permesso coranico è valido ancor oggi. La poligamia è stata abolita solo nelle leggi matrimoniali della Turchia e della Tunisia. È vero che degli autorevoli giuristi musulmani oggi sono dell'opinione che la poligamia sia ammessa solo quando tutte le mogli sono trattate con equità (Corano 4,3; 129). Questa interpretazione, legata alla situazione economica dei paesi musulmani, ha portato al fatto che il matrimonio monogamico è diventato la regola in molti dei paesi musulmani di cui ci stiamo occupando.

c. Due atteggiamenti fondamentali

Nonostante queste affermazioni del Corano, e nonostante l'incontestabile fondamento giuridico del matrimonio, nel corso dei secoli il risultato non è stato una valutazione univoca della famiglia e del matrimonio nell'islam. Esistono due atteggiamenti fondamentali: il primo sostiene che lo scopo del matrimonio è la cura della prole legittima, mentre il secondo sottolinea la legittimazione dei rapporti sessuali, in particolare dell'uomo, che egli ottiene sposando sua moglie, ma anche il diritto della moglie alla propria sicurezza economica e finanziaria. Il matrimonio, comunque, non è un contratto di interscambio economico, ma un nucleo della società umana fondato sulla volontà di Dio.

Pertanto, le scuole giuridiche sunnite, ad eccezione della scuola shafiita, traggono dall'insegnamento suddetto il dovere di sposarsi, quando un uomo e una donna sono economicamente in grado di farlo, e quando c'è il timore che possano commettere adulterio (*zina*).

2. Il contratto matrimoniale

Il matrimonio secondo la legge islamica, la sharia, è in primo luogo un'istituzione giuridica per regolare l'ordine sociale. Esso fonda lo scopo del matrimonio nella prole legittima e nella legalizzazione dei rapporti sessuali. Definisce non solo i diritti del marito su sua moglie, ma anche il diritto della moglie alla sicurezza economica. Queste materie devono essere messe per iscritto in un contratto matrimoniale. Bisognerebbe tener presente, tuttavia, che tali norme della sharia vengono applicate in maniera leggermente diversa in vari paesi europei. È necessaria la massima attenzione. Questo contratto matrimoniale non è uguale a quello stipulato presso un notaio, cosa che in molti casi si raccomanda. Né il contratto stipulato sotto la legge islamica, né quello stipulato con un notaio devono contenere condizioni contrarie alle norme della scuola giuridica cui la parte musulmana aderisce.

3. Prescrizioni nella legge islamica riguardanti matrimoni tra musulmani e non musulmani

a. Distinzione tra musulmani e non musulmani

La legge islamica (sharia) fa una distinzione tra musulmani e non musulmani. Questi ultimi vengono suddivisi in appartenenti alle religioni del libro (Legge mosaica e Vangelo, intendendo solitamente gli ebrei e i cristiani), e tutti gli altri, cioè miscredenti o politeisti e infedeli (*kfir/pl. kuffr e mushrik* = che commettono *shirk* o idolatria). Figli e nipoti di cristiani, anche quando non sono più membri della chiesa, sono solitamente considerati cristiani. Per gli apostati, ossia coloro che si sono convertiti dall'islam a un'altra religione, nell'ambito giuridico sono applicabili altre limitazioni. In aggiunta a queste suddivisioni, la legge islamica distingue anche tra persone indigene e stranieri. I seguaci di una religione scritturale, la gente del libro (*'ahl al-kitb*), intendendo ebrei e cristiani, pure definiti "gente di una rivelazione più antica", che vivono in un paese musulmano (*dr al islam*; appartenenti al mondo dell'islam), pure gente protetta (*dhimmi*), hanno il loro proprio stato giuridico personale speciale. Le regioni che non riconoscono la legge islamica sono chiamate nella legge islamica: '*dr al-harb*' (casa/regno della guerra). A queste aree si applicano le prescrizioni della *jihad*, indipendentemente da quale definizione di *jihad* venga data dalle varie scuole giuridiche. Norme speciali si applicano anche a quei musulmani che soggiornano per un periodo più o meno lungo in questo ambito del '*dr al-harb*'. La legge islamica riconosce anche un terzo ambito: la casa del trattato (*dr al-sulh*). Questo concetto si applica alle aree in cui la sharia non è attuata, ma in cui i musulmani sono relativamente liberi di seguire le singole norme della sharia.

b. Matrimoni con non musulmani

Il fondamento per i matrimoni con non musulmani è costituito da due versetti del Corano. In primo luogo il "versetto di interdizione" (2,221): "Non ammogliatevi con donne appartenenti al clan dei creatori di condività, fino a che esse non siano diventate credenti", e in secondo luogo il "versetto di permesso" (5,5) che recita come segue: "Vi è permesso contrarre matrimonio con donne credenti di buona condizione e con quelle che appartengono alla gente cui la scrittura fu rivelata prima che a voi". Nel periodo più antico della legge islamica alcuni studiosi vollero applicare il "versetto di interdizione" anche alle donne cristiane perché esse credono in un Dio trinitario e dovrebbero essere annoverate tra i politeisti. Altri ritenevano che

questi versetti proibissero solo il matrimonio con coloro che credono nella divinità di Cristo. Tuttavia nessuna di queste opinioni assunse il valore di legge nella tradizione giuridica sunnita. Piuttosto, il "versetto di permissione" è diventato il fondamento nella legge islamica per il matrimonio con non musulmani.

Pertanto, in conformità con l'opinione giuridica generalmente accettata, un musulmano può concludere un contratto matrimoniale con una donna appartenente alla "gente del libro", indipendentemente dal suo luogo di residenza. Le scuole giuridiche shafiiti, malikita e hanbalita definiscono questa libertà, dichiarando un tale matrimonio possibile solo per una donna "libera". Tutte e quattro le scuole giuridiche sunnite sono concordi nel considerare un tale contratto matrimoniale come 'makr'h', ossia riprovevole (alle persone si consiglia di astenersene), specialmente quando la donna vive in un paese non musulmano. Le scuole giuridiche hanno opinioni diverse anche quando si giunge all'affiliazione religiosa dei genitori della sposa. Gli hanbaliti, per esempio, affermano che entrambi i genitori dovrebbero essere "gente del libro". Per gli hanafiti è sufficiente che uno solo dei genitori, preferibilmente il padre, appartenga alla "gente del libro". Quando una donna cristiana è diventata ebrea, oppure una donna ebrea è diventata cristiana, allora può essere sposata legittimamente, secondo la scuola giuridica malikita, mentre gli shafiiti rifiutano tale possibilità.

Il "versetto di permissione" si applica soltanto all'uomo musulmano. Tutte le scuole giuridiche sono concordi sul fatto che una donna musulmana può sposare legittimamente solo un uomo musulmano. Qualora una donna musulmana possa, in buona fede, aver sposato un uomo non-musulmano, allora tale matrimonio diventa nullo e inefficace non appena si venga a conoscere l'errore. Qualora la donna musulmana abbia contratto tale matrimonio essendo pienamente a conoscenza di ciò che stava facendo, allora ella dovrebbe essere punita con quaranta frustate. La scuola malikita spinge ancor più oltre la sua opinione giuridica affermando che un tale contratto matrimoniale dovrebbe essere considerato una violazione del patto dei dhimmi ("gente protetta"), cosa che rende i non musulmani passibili della pena capitale.

c. Norme sciite

La scuola giuridica sciita non segue l'interpretazione sunnita di questo "versetto di permissione", perché dal suo punto di vista un musulmano sciita non può mai concludere un contratto matrimoniale valido ('aqd) con un non musulmano. Se un musulmano sciita vuole sposare un non musulmano, l'unica possibilità che gli si presenta sarebbe un matrimonio temporaneo (mut'a). L'indennizzo è fissato per un periodo determinato, e questo tipo di matrimonio non ha alcuna conseguenza legale per l'eredità, a meno che nel contratto vengano specificate clausole a questo riguardo. Non è possibile estendere il periodo indicato nel contratto di un matrimonio temporaneo, ma dopo che il periodo convenuto è terminato, può essere concordato un nuovo contratto matrimoniale temporaneo.

d. Testimoni

Quando tra un musulmano e un non musulmano viene concluso un contratto matrimoniale, dovrebbero esserci due testimoni maschi oppure un testimone maschio e due testimoni femmine. Possono essere testimoni solo persone musulmane. Solo la scuola giuridica hanafita fa un'eccezione, perché permette anche alla "gente del libro" di essere testimoni di tale matrimonio.

e. Conseguenze per il matrimonio

All'interno del contesto del matrimonio, la moglie cristiana ha gli stessi diritti e doveri di una moglie musulmana. Per quanto riguarda il divorzio, è soggetta alle stesse condizioni. Tuttavia le scuole giuridiche differiscono sulle questioni riguardanti l'adattamento. La scuola shafiita, per esempio, richiede che la moglie cristiana si adatti alle usanze musulmane. Invece i giuristi hanafiti e malikiti sono dell'opinione che il marito non possa esigere che sua moglie si astenga dal mangiare carne di maiale o dal bere vino. E neppure è legittimo che le proibisca di andare in chiesa. Inoltre non può esigere che dopo le mestruazioni ella osservi le norme di purificazione islamiche. Invece, i giuristi hanbaliti sono dell'opinione che il marito musulmano possa proibirle di lasciare la casa durante le feste natalizie o di frequentare un servizio religioso, anche se non può proibirle l'uso del vino. La scuola giuridica sciita, peraltro, prescrive che una moglie non musulmana con la quale un musulmano ha contratto un matrimonio temporaneo non sia autorizzata a fare nulla che sarebbe proibito ad una moglie musulmana.

f. Nel caso di conversione all'islam

La legge islamica ha stabilito provvedimenti anche per casi come la conversione all'islam di un coniuge. Se un uomo cristiano si converte all'islam, il suo matrimonio sarà annullato solo se sua moglie è una miscredente. Se una donna cristiana diventa musulmana, il suo matrimonio potrà essere annullato con effetto immediato, se non è stato ancora consumato. Se è stato consumato, il matrimonio sarà annullato dopo il periodo di attesa di tre mesi prescritto dalla legge ('idda). Quindi, si applica la stessa legge che nel caso di ripudio di una moglie musulmana. La scuola giuridica hanafita, invece, esige che in tale caso - seguendo qui una linea di condotta diversa dalle altre scuole giuridiche - il divorzio sia pronunciato da un giudice.

In tutti i casi si applica la legge islamica riguardante la dote (mahr). L'uomo deve pagare alla propria futura moglie il totale della somma pattuita come dote, una volta che il matrimonio è stato consumato. Se il matrimonio non è stato consumato, egli deve pagare metà della somma della dote. Se una coppia cristiana si converte all'islam contemporaneamente, allora entrambi i coniugi sono tenuti a vivere sotto tutti gli aspetti secondo la legge islamica.

g. Il diritto di custodia e di tutela

Nel caso di divorzio o di ripudio, in un matrimonio tra parti di religione diversa si verificano conseguenze dolorose. Ha luogo il ripudio (talq) secondo le procedure tradizionali. Una donna cristiana divorziata ha la tutela (hadna) sui suoi figli solo fino a che essi raggiungono l'età del "discernimento religioso", cioè tra i 4 e i 7 anni. Da allora in poi, la tutela è automaticamente affidata al padre. Le donne musulmane, al contrario, ricevono la tutela sui loro figli fino a che hanno raggiunto l'età della pubertà. Un'ulteriore restrizione per la donna cristiana sta nel fatto che il suo diritto alla tutela non può essere trasferito alle sue parenti femmine, cosa che può avvenire nel caso di donne musulmane divorziate. Il diritto alla custodia per una donna divorziata decade non appena ella lascia la sfera d'influenza del proprio ex-marito, cosa che avverrebbe qualora lui o lei dovessero lasciare il paese. La stessa norma si applica alla vedova non musulmana. Secondo la legge malikita, un giudice nomina un tutore maschio a meno che il defunto abbia designato un tutore nel proprio testamento. È in ogni caso consigliabile chiedere un parere legale.

4. Differenze tra paesi musulmani

a. Osservazioni generali

In questo paragrafo, a mo' di esempio, viene rivolta l'attenzione alle differenze tra le prescrizioni nella legge islamica (sharia), riguardanti il diritto di famiglia in alcuni paesi musulmani: Turchia, Marocco, Algeria e Tunisia. Avrebbero potuto essere inclusi anche il Pakistan e l'Egitto. Nel 1961 il presidente Ayub Khan introdusse un nuovo diritto di famiglia che fu energicamente contestato dai partiti musulmani tradizionali e conservatori. Nel luglio 1979, sotto il presidente Anwar Sadat, l'Egitto produsse alcuni importanti cambiamenti a favore della posizione giuridica delle donne musulmane nel caso di divorzio. L'Indonesia e l'Africa sub-sahariana non vengono trattate in questa sede. Le prime riforme importanti nel diritto di famiglia in epoca moderna sono avvenute nell'Impero ottomano nel 1917. Fino alla fine del periodo coloniale, anche un certo numero di altri paesi con tradizione islamica ha introdotto riforme nella legge riguardanti lo stato giuridico personale. Modificazioni giuridiche variano da paese a paese e sono state accettate in modi molto diversificati all'interno delle società musulmane. Parlando in generale sarebbe corretto affermare che nella sfera del matrimonio ci furono cambiamenti politici solo quando i tribunali dovettero risolvere un caso controverso. Solo allora i nuovi diritti di famiglia poterono essere applicati.

Nei casi concernenti i matrimoni misti, la tendenza a risolvere i conflitti senza rivolgersi a un tribunale divenne in molti casi la prassi normale. Nel tentativo di comporre un conflitto si è spesso fatto ricorso al diritto tradizionale. Le nuove leggi possono quindi solo fornire un orientamento sotto certe condizioni in misura limitata.

b. Turchia

Negli anni '20 le riforme introdotte da Atatürk abolirono in Turchia le leggi matrimoniali islamiche nella loro totalità e le sostituirono con il diritto di famiglia svizzero, che da allora è rimasto in vigore senza grandi cambiamenti. Tuttavia una piccola parte della società turca ignora le nuove leggi sullo stato giuridico personale e continua o ricomincia la pratica di concludere i cosiddetti matrimoni islamici - imm nikhi - che combinano prescrizioni della sharia con consuetudini turche e autorizzano la poligamia. Questo avviene specialmente nelle aree rurali. Come risultato, conflitti matrimoniali, casi di divorzio e liti sull'eredità non possono essere portati davanti a un tribunale ordinario. In passato il governo cercò di risolvere questi problemi attraverso periodici provvedimenti di amnistia, cosa che permise che questi matrimoni fossero inclusi nei registri matrimoniali ufficiali, e che i figli fossero legalmente riconosciuti. Attualmente (dal 1991) la legislazione si è liberalizzata. I figli, una volta riconosciuti dal padre, godono gli stessi diritti degli altri figli. Oppure, diversamente, il padre non li riconosce, ma successivamente li adotta allo scopo di regolarizzare il loro stato giuridico.

c. Marocco

Il 1 gennaio 1958 il governo marocchino ha introdotto una nuova legge sullo stato giuridico personale. Questa legge, chiamata Mudawwana, è in vigore per tutti i marocchini, ad eccezione degli ebrei. L'art. 108 di questo nuovo diritto di famiglia ha introdotto una riforma concernente la tutela dei figli, per cui una ex-moglie cristiana può ottenere la tutela dei propri figli per un periodo più lungo di quello permesso dalla sharia. Inoltre, questo articolo autorizza il trasferimento della tutela alle parenti non musulmane della moglie, anche se solo fino a che i figli hanno raggiunto i cinque anni di età.

d. Algeria

Il 9 giugno 1984 in Algeria è entrato finalmente in vigore un nuovo diritto di famiglia, dopo diversi schemi di disegni di legge e nonostante le proteste da parte di vari movimenti per i diritti delle donne. Anche se nel 1975 nella sfera della legislazione civile erano già stati codificati non solo il diritto privato internazionale ma anche la legge delle obbligazioni, il giudizio riguardante il diritto di famiglia e le leggi di eredità era stato fino ad allora assegnato a un tribunale speciale.

Questa nuova legge sullo stato giuridico personale afferma esplicitamente nell'art. 221 che essa è applicabile non solo a tutti i cittadini algerini, ma anche a tutti gli stranieri che vivono in Algeria. In questo modo, tutti i cittadini dell'Algeria sono attualmente essenzialmente soggetti a questa legge di impronta islamica, con la conseguenza che per i musulmani sono andate perdute tutte le differenze tra le scuole giuridiche, e sono soggetti ad essa anche coloro che appartengono ad altre comunità religiose. Le prime bozze della legge, che sono state respinte, prevedevano almeno alcune eccezioni a favore dei non musulmani.

e. Tunisia

In maniera paragonabile alla Repubblica turca, la Tunisia dal 1 gennaio 1957 ha avuto una legge sullo stato giuridico personale che si allontana notevolmente dalla tradizione islamica. Questo si vede, per esempio, nella ratifica della "Convenzione di New York" delle Nazioni Unite nel 1962. È importante rilevare che nel caso di matrimoni interreligiosi, come vengono regolati nel diritto privato internazionale e nel diritto di famiglia, gli interessi del figlio hanno la priorità. Questo implica che la tutela non conosce limiti di tempo, quando il figlio è affidato alla madre. Tuttavia, se la madre è cristiana, allora sono valide le norme classiche, ed ella può avere la tutela solo fino all'età di cinque anni. f. Europa

In alcuni paesi dell'Europa orientale, dove popolazioni musulmane vivono da secoli, sono state introdotte per loro disposizioni speciali ma limitate nel campo del diritto di famiglia. Nei paesi dell'Europa occidentale nei quali essi vivono solo da due o tre generazioni, i musulmani si trovano a dover risolvere problemi nuovi. La maggior parte di loro deve obbedire alle leggi dei sistemi giuridici che sono in vigore nei paesi di cui sono diventati cittadini. Questo li stimolerà a introdurre nuove procedure e li indurrà a rinnovare le proprie tradizioni.

5. Leggi sulla successione ereditaria

Nessun diritto di eredità da parte dell'una o dell'altra parte

Una conseguenza molto chiara del matrimonio tra un cristiano e un musulmano è il fatto che la vedova cristiana non può diventare l'erede del suo defunto marito, a meno che egli abbia fatto testamento. Questa consuetudine è derivata dalla regola fondamentale nella Sunna, secondo la quale la differenza di religione esclude l'eredità da entrambe le parti. Solo la scuola giuridica hanafita fa un'eccezione a questa regola. Se la vedova cristiana si converte all'islam dopo la morte del marito musulmano, ella può far valere il diritto all'eredità, a condizione che il cambiamento di religione abbia avuto luogo prima che il patrimonio sia stato diviso.

Secondo la scuola giuridica sciita, una moglie cristiana può menzionare i figli musulmani nel proprio testamento, mentre i suoi figli cristiani restano esclusi. Se un musulmano vuole dare sicurezza economica alla propria moglie cristiana, egli può farlo nella forma di una donazione. Questo atto giuridico è soggetto alle leggi sulle donazioni. Se un marito musulmano appartiene alla scuola giuridica hanafita, può nel suo testamento lasciare in eredità alla propria vedova fino a un terzo dei suoi beni.

6. Sintesi

Le condizioni per questi matrimoni sono chiare se enunciate in teoria, ma assai complesse nella pratica. In molti casi una risoluzione può essere presa solo attraverso un tribunale.

Nei paesi europei i matrimoni interreligiosi devono scontrarsi con leggi nazionali diverse riguardanti lo stato giuridico personale e la residenza. Inoltre, tra vari paesi europei e musulmani, convenzioni riguardanti il diritto privato internazionale stabiliscono regole riguardanti il reciproco riconoscimento dei contratti matrimoniali, di divorzio, ecc. In un certo numero di paesi europei, come la Grecia e la Svezia, la chiesa nazionale figura come ufficio di stato civile per i matrimoni. È importante acquisire informazioni esatte riguardo allo stato giuridico che è in vigore a livello locale. Nei paesi musulmani, sorgono problemi per l'appartenenza a religioni diverse. Inoltre, i matrimoni misti in questi paesi si trovano a fronteggiare aspettative sociali, convenzioni e una valutazione completamente diversa dei rapporti tra gli individui e gli interessi dei loro parenti e delle loro comunità.

Matrimoni tra cristiani e musulmani

Direttive pastorali per i cristiani e le chiese in Europa

(seconda parte)

IV. Il compito ministeriale in generale

1. Questione attuale

Nel rapporto La presenza dei musulmani in Europa e la formazione teologica degli operatori pastorali del Comitato KEK-CCEE "Islam in Europa" (Consultazione di Birmingham, 1991), il contesto del compito pastorale a questo riguardo è descritto come segue: "La presenza musulmana in Europa e il suo significato sono percepiti diversamente nei diversi paesi e nelle diverse chiese. Ciò dipende dalla storia, dalla situazione sociologica (maggioranza / minoranza) e psicologica (sicurezza / minaccia), e dal ruolo che ha avuto la chiesa nella vita del proprio popolo". La stessa dimensione pastorale è definita in questo modo: "La teologia pastorale ha le proprie radici in una coscienza evangelica di fede, d'amore e di speranza. Essa presuppone una conoscenza profonda delle realtà socio-economiche e riguarda tutto il modo di essere, ad intra e ad extra, della comunità cristiana" (in Regno-doc. 5, 1993, 179).

Attraverso la presenza dei musulmani in Europa, nella cura pastorale sono entrati diversi compiti nuovi. Uno di questi compiti è la cura dei matrimoni interreligiosi. Anche le chiese che non ammettono tali matrimoni si devono confrontare con questo fenomeno, perché i loro membri si trovano comunque a essere coinvolti in tali matrimoni. In tali casi le coppie non si sposano in chiesa, ma solo civilmente. In anni recenti anche le comunità tradizionali che erano riuscite a restare endogamiche si sono aperte a tal punto che ci sono molte occasioni per i loro giovani di incontrare gente di altre religioni.

2. Responsabilità delle chiese

Le chiese come hanno reagito a questo fenomeno? Secondo la frequenza di tali matrimoni, alcune chiese si sono limitate a un richiamo pastorale, mentre altre hanno pubblicato ampie direttive. Un compendio di tali direttive in varie lingue europee (inglese, francese, tedesco, olandese, spagnolo, ecc.) è disponibile presso il segretariato del Comitato "Islam in Europa" (cf. l'indirizzo sotto, in bibliografia). Diverse chiese hanno istituito centri di consulenza pastorale, che sono parte integrante dell'attività pastorale della chiesa, o sono collegati con gli uffici speciali e i comitati che si occupano dell'incontro con i musulmani. In alcuni paesi i consultori matrimoniali laici si occupano anche dei matrimoni interculturali/interreligiosi. Alcune chiese hanno nominato consulenti specializzati per i matrimoni cristiano-musulmani. È il caso della Chiesa cattolica in Belgio. Bisognerebbe rilevare, tuttavia, che nella maggior parte dei casi è il parroco o il pastore locale che resta responsabile della cura pastorale delle coppie che si uniscono in matrimoni interreligiosi, indipendentemente dal fatto che esse chiedano o no il suo consiglio o che si rivolgano alla competenza di un esperto.

3. Contesto di riferimento

Tali matrimoni hanno luogo all'interno di uno specifico contesto di riferimento: le diverse concezioni del matrimonio all'interno del cristianesimo (c. II) e dell'islam (c. III) e i diversi ruoli assegnati agli uomini e alle donne nelle due culture e religioni. Il diritto e le consuetudini islamiche prevalenti nei paesi a maggioranza musulmana, anche per un musulmano liberale, sono importanti e determinanti per il suo comportamento personale più di quanto spesso egli stesso ammetterebbe. È anche importante sapere se la parte musulmana appartiene a un gruppo musulmano minoritario di un determinato paese, oppure alla più vasta comunità di immigrati già integrati. Questo significa per esempio, un egiziano piuttosto che un algerino in Francia, o in Germania un pakistano piuttosto che un turco, perché algerini e turchi in questi paesi appartengono alle comunità relativamente più ampie e sono nel complesso più inclini a sposarsi all'interno del loro proprio gruppo. Studi sociologici rivelano che un numero crescente di questi uomini che desiderano contrarre un matrimonio interreligioso sono profughi che chiedono asilo politico e persone nomadi provenienti da diversi paesi musulmani, che spesso si trovano in una situazione eccezionale di fronte alla più ampia comunità musulmana. Quando ciò avviene, diventa difficile scoprire se la parte musulmana è già sposata o no. La conversione al cristianesimo viene usata non solo per sciogliere l'eventuale precedente matrimonio, ma anche allo scopo di aumentare le probabilità di riconoscimento da parte di chi cerca asilo politico in un paese cosiddetto cristiano, per timore di persecuzioni al suo ritorno, a causa del cambio di religione. Superfluo dire che non andrebbe trascurata la possibilità che siano implicate motivazioni diverse dall'amore. Alcuni si arricchiscono combinando matrimoni d'interesse a pagamento. Sempre più governi prendono provvedimenti per impedire tali matrimoni. Indagini hanno mostrato che il numero delle ragazze

musulmane nella comunità di immigrati che sposano un uomo non musulmano è in aumento. Esse sono ovviamente influenzate dai modelli di ruolo delle donne nei propri paesi di adozione e di conseguenza si ribellano alle usanze e alle norme tradizionali, compresa quella che il loro futuro marito non musulmano si debba convertire all'islam.

4. Cinque fasi nella consulenza e nella cura pastorale: una breve rassegna

a. La fase di contatto I primi contatti avvengono soprattutto per telefono o per lettera, da parte della persona interessata, dalla madre di lui o di lei o da un amico.

b. La fase decisionale Questa fase di solito coincide con il primo colloquio con il ministro o il consulente. (Poiché questa pubblicazione è rivolta a cristiani e a chiese è usato il termine ministro piuttosto che consulente; nda). È importante scoprire nel corso di questo incontro se la coppia è ancora incerta e indecisa riguardo al suo futuro. Rischieranno insieme o no? È fondamentale la fase in cui sono ancora aperte tutte le possibilità. È necessario che il ministro li aiuti a chiarire la loro situazione.

c. La fase preparatoria Questa fase comincia quando vengono fatti i progetti del matrimonio. Il problema maggiore che il ministro si deve porre è se il matrimonio in chiesa sia possibile e, se è possibile, come possa essere amministrato.

d. La fase della cura pastorale Questa fase riguarda la cura pastorale durante i primi cinque anni della vita coniugale. Sorgono problemi quali, per esempio, se il marito permetterà davvero alla moglie cristiana di andare in chiesa, di diventare o rimanere attiva nella sua parrocchia, di ricevere a casa il ministro per una visita di carattere pastorale, ecc. L'educazione religiosa è una questione importante durante questa fase. Avrà luogo il battesimo? E la circoncisione? O entrambi? Oppure lasceranno ai figli la libertà di decidere?

e. La fase della fine del matrimonio Questo solitamente accade per morte, a volte per divorzio. Normalmente questa fase potrebbe essere ignorata. Tuttavia, a causa della possibilità molto concreta che un matrimonio interreligioso finisca con un divorzio, e inoltre poiché le conseguenze giuridiche di tale divorzio risultano essere più pesanti che nei matrimoni ordinari tra due cristiani o tra due musulmani, di questo delicato problema bisognerebbe occuparsi durante la seconda e terza fase. È un fatto sociologicamente attestato che le probabilità che un matrimonio interreligioso - e a dire il vero qualsiasi matrimonio - riesca, sono maggiori quando la coppia ha ricevuto un'istruzione più elevata e ha sviluppato una certa creatività personale.

5. Un contratto matrimoniale per evitare problemi

Bisognerebbe proporre alla coppia di stipulare un contratto matrimoniale per evitare alcuni - ovviamente non tutti - problemi che un divorzio provocherebbe. Una volta che il matrimonio è concluso, nel contratto non si possono più introdurre clausole condizionali. Questi contratti non dovrebbero contenere clausole che vadano contro la sharia o la morale, ma dipende dalla scuola giuridica islamica a cui si fa riferimento per la norma in questione. È cosa saggia consigliarsi bene su tali questioni. Tuttavia, i conflitti tra il sistema giuridico islamico e quello occidentale non sempre si possono evitare. Per ulteriori esempi e particolari si rimanda il lettore al capitolo sul diritto islamico in questo libretto. In queste fasi i genitori e le rispettive famiglie della coppia non dovrebbero essere dimenticati. A volte per questi genitori un tale matrimonio è un'esperienza traumatica. Molte giovani coppie spesso incontrano una forte opposizione da parte dei loro parenti ed amici, e questo può portare al loro isolamento e li può spingere a decisioni per le quali il loro rapporto non è ancora abbastanza maturo e solido. Gli stessi problemi si possono presentare, anche se da un'angolazione diversa, durante le cinque fasi. Per esempio, il problema dell'educazione religiosa dei figli non andrebbe affrontato per la prima volta dopo che il matrimonio è stato concluso, ma già durante la fase preparatoria. Prima di trattare queste cinque fasi più in dettaglio, rifletteremo sulla posizione del consulente.

6. Suggerimenti per un giusto atteggiamento da parte del ministro

a. L'uso di materiale scritto In questo capitolo tutti i problemi sociali, giuridici, culturali e religiosi che sono stati discussi nei capitoli precedenti come elementi teorici e informazione generica, ritornano, ma sono riferiti alle persone. Durante il suo incontro, il ministro non dovrebbe preoccuparsi in primo luogo di fornire informazioni. È consigliabile chiedere, durante i primi contatti telefonici, se la coppia ha già letto qualche opuscolo sul matrimonio interreligioso. Questo si verifica spesso, specialmente con studenti. Se necessario, opuscoli o libretti sui matrimoni interreligiosi dovrebbero essere inviati alla coppia prima che si incontri con il pastore. La maggior parte delle coppie sono molto disposte a comprare un testo che le aiuti, e il denaro per questo acquisto andrebbe accettato. Questo non solo perché non ci si può aspettare che la chiesa si sobbarchi ogni spesa, ma anche per dare alla coppia una possibilità di mostrare che essi sono disposti a pagare per un buon consiglio. I consultori matrimoniali laici di solito chiedono un compenso. Questi libretti possono fornire un punto di partenza per l'incontro pastorale. Il pastore dovrebbe ricorrere alla sua conoscenza del diritto islamico solo quando è necessario per chiarire un determinato punto.

b. Comunicazione non verbale e barriere linguistiche Questa auto-limitazione aiuta il ministro anche ad

essere attento alla comunicazione non verbale nel caso di problemi di lingua. Quando accade che una parte sia straniera e quindi parli l'altra parte, il ministro dovrebbe cercare di assicurare che la parte straniera abbia la possibilità di esprimere le proprie idee e che partecipi il più possibile al colloquio. Il non cristiano deve essere preso sul serio nonostante le possibili barriere linguistiche. Il ministro dovrebbe assicurare non solo apertura reciproca, ma anche apertura verso Dio e verso il futuro.

c. Dovrebbe essere una decisione personale La prima preoccupazione del ministro non dovrebbe essere quella di risolvere un problema marginale, ma di aiutare una coppia a trovare la sua strada attraverso le difficoltà poste da dubbi e problemi verso la libertà e la decisione personale. La coppia, e certamente la ragazza, ha di solito sentito molti discorsi da parenti e amici contro il matrimonio con un musulmano. Può aver notato una certa freddezza e incontrato qualche resistenza ai suoi progetti. Spesso le sono state espresse idee negative sull'islam. I due giovani forse si aspettano che il ministro con il quale stanno parlando e che ai loro occhi rappresenta la chiesa ufficiale, li metterà in guardia da questo matrimonio, perché vi è implicato un musulmano (persino in presenza della parte musulmana).

d. Consapevolezza dei propri pregiudizi sull'islam È quindi essenziale che il ministro, uomo o donna, sia ben consapevole del modo in cui, come cristiano/a e teologo/a, considera l'islam. Colui che evita di fare questo, presto o tardi rimarrà colto di sorpresa dai propri pregiudizi e di conseguenza non sarà in grado di continuare gli incontri. La coppia sarà piacevolmente sorpresa se il pastore non cadrà in questa trappola. Questo non significa che non si debba discutere sui punti in comune e le differenze tra le due religioni, qualora la coppia lo desideri ed appare necessario per chiarire la loro situazione. La cosa più importante è che sia rispettata la libertà di un cristiano e di un musulmano maturi. Questa libertà si realizza nell'apertura verso Dio e verso gli altri esseri umani. Il ministro dovrebbe essere onesto con se stesso ed essere consapevole del proprio atteggiamento, di simpatia o di avversione, nei confronti dell'islam e dei musulmani. È ovvio che non si può essere d'accordo con tutto ciò che è islamico. Ma per rassicurare la parte musulmana, il ministro potrebbe dire qualcosa di positivo sull'islam, per esempio, sul modo in cui molti musulmani digiunano e pregano. I commenti negativi, e persino le critiche e la sottolineatura delle differenze sono accettate quando nascono da un atteggiamento positivo, che la parte musulmana può percepire. Da questo punto di vista il colloquio segue le regole e i parametri fondamentali della cura pastorale cristiana, mettendo a fondamento di una situazione molto concreta e personale la verità e l'amore di Dio, e nello stesso tempo rafforzando un fratello o sorella nella sua ancora incerta fede cristiana o musulmana.

V. Questioni pastorali particolari

1. La fase del primo contatto

Accade spesso che il primo contatto con il pastore sia fatto da una madre ansiosa e turbata. Tuttavia i genitori in tali casi ovviamente non possono mai agire come rappresentanti del loro figlio o figlia. Il pastore dovrebbe cercare di incontrare la persona interessata il più presto possibile e dovrebbe evitare di schierarsi dalla parte dei genitori, ovviamente quando questi ultimi sono contrari al matrimonio e non sono d'accordo con la loro figlia. Questo può portare al risultato opposto a quello che desiderano. Invece di aiutare la figlia, la spingono tra le braccia dell'innamorato musulmano ancor prima che la sua stessa decisione se sposarlo o no sia maturata del tutto. Usiamo l'esempio di una ragazza perché tanti matrimoni interreligiosi in Europa riguardano donne cristiane e uomini musulmani. Tuttavia, come si è già rilevato, in alcuni paesi c'è un notevole aumento del numero di donne musulmane che sposano uomini non musulmani. In questo caso la libertà della donna musulmana rispetto alla sua comunità deve essere difesa e, se necessario, si dovrebbero cercare soluzioni con il concorso dei suoi genitori/famiglia e l'imam.

a. Giusta attenzione per entrambe le parti

È consigliabile incontrare la parte cristiana da sola alla prima occasione. Se la parte musulmana lo desidera, dovrebbe avere la possibilità di incontrare il ministro in separata sede. Questo è il modo migliore di assicurare la libertà di ciascuna delle parti rispetto all'altra. Quando durante o dopo questi primi colloqui non viene presa nessuna decisione contro il matrimonio, tutti i successivi incontri dovrebbero avvenire con la coppia. Poiché la comunità musulmana, nella maggior parte dei casi, non ha ancora un tipo analogo di cura pastorale, alla parte musulmana si dovrebbe assicurare che il ministro è tenuto ad osservare il segreto a motivo del suo voto di riservatezza pronunciato con la sua professione. Gli imam, incidentalmente, stanno diventando sempre più consapevoli di questo problema pastorale. Durante questi primi colloqui, alla coppia si potrebbe chiedere come si sono conosciuti, come e dove si sono innamorati. Tali storie sono spesso significative e utili per il ministro. Che cos'hanno in comune? Quant'è ampia la loro base comune? Che cosa si aspettano dal loro matrimonio? Queste aspettative sono davvero abbastanza simili? Le stesse parole non sempre vogliono dire la stessa cosa in culture diverse. Anche con una cultura, una religione e un ambiente sociale comuni, è ciononostante molto difficile oggi edificare un buon matrimonio.

b. Importanza della fede personale

È anche importante sapere come l'uno vive e sperimenta la propria religione rispetto alla parte di un'altra religione. Il rapporto personale di ciascuna parte con Dio non dovrebbe essere un argomento tabù. Infatti, esso appartiene all'essenza del problema. Strettamente connesse con questo argomento sono le domande:

cosa pensa la donna dell'islam, e cosa pensa l'uomo del cristianesimo? Si sono già dati la pena di imparare a conoscere l'uno la religione dell'altro? Altre domande che si devono porre: Che lingua usano insieme? (se una delle due parti è straniera). Hanno già provato seriamente ad imparare l'uno la lingua dell'altro? Molto spesso le coppie cercano di arrangiarsi con l'inglese, anche se non è la madre lingua di nessuno dei due. Una conoscenza limitata di una lingua comune è spesso la causa di malintesi e di conflitti. Che consapevolezza hanno dei reciproci pregiudizi? Quando è possibile, la donna dovrebbe cercare di visitare il paese d'origine del proprio fidanzato, ma non da turista, allo scopo di conoscere come uomini e donne vivono in quel tipo di società, e come mariti e mogli vivono la loro vita coniugale. Tale viaggio è a maggior ragione di importanza vitale quando è probabile che la coppia si trasferirà qualche tempo dopo il matrimonio nel paese di lui. Nei casi in cui l'uomo è un profugo che chiede asilo politico o un immigrato che viene da un paese che permette la poligamia, diventa assolutamente necessario venire a sapere se non è già sposato (vedi sopra sui matrimoni d'interesse!) La bigamia è proibita ed è un grave crimine nella maggior parte dei paesi europei.

2. La fase decisionale

a. Domande determinanti

A partire dal suddetto fondamentale atteggiamento di rispetto, si dovrebbe porre in maniera diretta o almeno allusiva la domanda se l'uomo cristiano o la donna cristiana interessati credono di poter mantenere la propria libertà cristiana, oppure se pensa che il loro matrimonio interreligioso porterà a una inaccettabile riduzione di questa libertà. La ragazza può, per esempio, rassegnarsi all'idea che i suoi figli saranno educati come musulmani? Questo sembra inevitabile nella maggior parte dei casi, anche quando il marito musulmano è d'accordo sul fatto che i suoi figli possano ricevere una qualche educazione religiosa riguardante il credo cristiano. Quando il ministro si trova di fronte a un cristiano molto convinto, può anche formulare la domanda come segue: "Che cosa pensi che Dio esiga da te in questa situazione?" In altre parole: "Credi che sia la vocazione di Dio nella tua vita quella di sposare un musulmano?" Ci sono donne che si trovano di fronte ad un'alternativa morale, perchè sentono nel proprio intimo che rinnegheranno Cristo se sposteranno un musulmano. Il problema essenziale può essere espresso anche in questo modo: "Ho bisogno dell'aiuto di Dio e del sostegno della chiesa per prendere la decisione di sposare questo musulmano".

b. I sentimenti sono più forti della fede?

Molto spesso i giovani non sono preparati a porsi domande così dirette e a fare un tale esame di coscienza perchè i loro sentimenti sono per il momento più forti della loro fede, anche se bisognerebbe stare attenti a non contrapporre sentimenti e fede. Tuttavia, in questa fase vi sono persone che sono insicure ed incerte sul da farsi. In tali situazioni esse sono in qualche misura indifferenti alle dottrine e all'insegnamento della chiesa. Il ministro dovrà scoprire questo nel procedere con il tatto e la sensibilità necessari. Egli dovrebbe tuttavia rendersi conto che la cosa migliore è lasciare con piena fiducia la decisione ultima alla coppia stessa. Il risultato può essere sorprendente. Alcuni fidanzati si sposano nonostante quello che il ministro si sarebbe aspettato o aveva previsto, mentre altri decidono di non proseguire il cammino che avevano iniziato, anche quando stavano per essere spedite le partecipazioni di nozze. Il ministro può aspettare e chiedere che la coppia lo informi sulla loro decisione finale. Può succedere che non si facciano più sentire dopo il primo incontro pastorale! La decisione è completamente loro. Il ministro resta da tutti i punti di vista responsabile per i membri della sua comunità o parrocchia. È così anche quando ha bisogno dell'aiuto di altri e decide di consultarsi con un esperto in queste materie. L'esperto nella sua funzione non è mai un vero sostituto del pastore locale nella sua cura delle anime che gli sono affidate.

3. La fase preparatoria

a. Note preliminari

Quando la questione è decisa e la coppia non vuole essere esaminata ulteriormente nè i due vogliono che venga loro ricordata la loro insicurezza personale, il ministro dovrebbe solo continuare a porre le domande che possono essere considerate appropriate e costruttive per un buon matrimonio. A questo punto, stabilito ciò, ministro e coppia sono giunti alla terza fase, la preparazione delle nozze vere e proprie. La prima domanda che deve essere posta è se può aver luogo una cerimonia nuziale in chiesa. Non di rado il primo contatto avviene soltanto quando la coppia ha già deciso. In tale situazione non è superfluo sollevare le domande più importanti della prima e seconda fase. Certe domande devono essere poste comunque! La domanda centrale di questa terza fase resta: "Perchè la coppia, o in prima istanza la ragazza, vuole una cerimonia religiosa?" Rimane possibile naturalmente che dopo un lungo ed esauriente colloquio il ministro sconsigli vivamente tale cerimonia e suggerisca di optare per un matrimonio solo civile; tuttavia, la sua responsabilità pastorale non finisce qui. La donna di solito vuole un matrimonio in chiesa per mostrare alla propria famiglia, a suo marito e ai parenti di lui di prendere sul serio la propria fede. In questo modo può anche, inconsciamente, cercare di prevenire qualsiasi tentativo da parte della famiglia di lui di indurla a convertirsi all'islam. La parte musulmana naturalmente dovrebbe acconsentire a tale cerimonia religiosa. È importante sapere che cosa pensano i genitori e i parenti di lui di questo matrimonio, se lo rifiutano o lo accolgono volentieri.

b. Il matrimonio in chiesa

1. Possibilità limitate. Un matrimonio interreligioso non è possibile in tutte le chiese. La Chiesa ortodossa, per esempio in Grecia, Russia, Romania, Bulgaria ecc., proibisce qualsiasi matrimonio del genere in chiesa. Lo stesso vale per la Chiesa ortodossa apostolica armena e per la Chiesa battista in Russia. In tali casi l'unica possibilità che rimane alla coppia è quella di un matrimonio civile. Questo fatto non esaurisce la responsabilità pastorale della chiesa, ma si pone su un altro livello. Norme e disposizioni riguardanti i matrimoni interreligiosi tra musulmani e cristiani non sono uguali nelle chiese in cui è prevista la possibilità di celebrare matrimoni religiosi.

Alcune posizioni delle chiese in Europa sono le seguenti:

2. Chiesa cattolica romana. Matrimonio con dispensa. La parte cattolica ha bisogno di una dispensa per poter celebrare un matrimonio interreligioso. Questa dispensa dalla "disparitas cultus" ossia la differenza di religione è concessa dall'ordinario del luogo. Questo ordinario del luogo è il vescovo o una persona nominata da quest'ultimo. La richiesta deve essere presentata dal parroco della parrocchia cui appartiene la parte cattolica. Una volta che è stata concessa la dispensa, si aprono due possibilità: a. Una cerimonia nuziale usando la forma canonica in una liturgia della Parola in chiesa o in altro edificio, alla presenza di un sacerdote e di due testimoni. La liturgia è talvolta adattata allo scopo di rispettare la sensibilità di ciascuno (cf. CIC can. 1118, @ 3). b. Una cerimonia nuziale con una dispensa di forma. Questa può essere un matrimonio civile o qualsiasi altra forma ufficialmente riconosciuta. Alcune Conferenze episcopali richiedono una dichiarazione di intenzione delle due parti che viene letta in chiesa prima che esse pronuncino le loro promesse solenni. Questa dichiarazione può includere la loro intenzione di restare monogami, fedeli fino alla morte e la loro volontà di informare i loro figli riguardo alla fede cristiana e il permesso per la parte cristiana di continuare ad andare in chiesa ecc. Le Conferenze episcopali di Belgio, Francia, Inghilterra e Galles, Germania, Olanda, Svizzera e Spagna hanno esse stesse pubblicato o hanno approvato linee direttive dettagliate per i matrimoni tra cristiani e musulmani.

3. Chiesa d'Inghilterra. Nel febbraio 1988 il Sinodo generale della Chiesa d'Inghilterra invitò la Camera dei vescovi a fornire indicazioni dettagliate ai preti su come ottemperare ai loro obblighi giuridici qualora sia loro richiesto di amministrare un matrimonio che coinvolge un aderente ad una religione diversa dalla fede cristiana. Queste indicazioni furono scritte da un comitato di esperti e approvate il 16 luglio 1992. Le disposizioni più importanti sono le seguenti: La legge d'Inghilterra stabilisce che ogni persona residente in una parrocchia (indipendentemente dalla sua nazionalità) ha il diritto di fare le pubblicazioni di matrimonio nella chiesa parrocchiale secondo i riti e le cerimonie della Chiesa d'Inghilterra. Si fa eccezione per una persona divorziata, il cui ex marito o la cui ex moglie sono ancora in vita. I sacerdoti che incontrano problemi di coscienza dovrebbero cercare un sacerdote sostituto. Tuttavia, una volta che la licenza è stata concessa, l'intera liturgia prescritta nel Book of Common Prayer o nell'Alternative Service Book del 1980, deve essere seguita senza omissioni per volerla adattare al credente di religione non cristiana. Questo significa, nel caso di un musulmano, che i riferimenti alla Santa Trinità devono essere mantenuti. Ciò implica che la maggior parte di tali coppie potrà decidere di celebrare un rito civile seguito da un incontro di preghiera piuttosto che da una liturgia ufficiale. Questo fatto non squalifica il loro matrimonio di fronte alla chiesa, perchè il matrimonio è un dono di Dio a tutto il genere umano. Durante tale incontro di preghiera, l'insegnamento cristiano sul matrimonio e i riferimenti al nome di Cristo non andrebbero omissi.

4. Chiesa evangelica in Germania. Già nel 1971 la "Commissione per il matrimonio" della Chiesa evangelica in Germania, su richiesta del Consiglio ecclesiale, preparò linee direttive ufficiali per la celebrazione di un matrimonio tra un cristiano evangelico e un non cristiano. Sono espressi i seguenti enunciati-chiave: Le condizioni per un atto ufficiale della chiesa a questo riguardo dovrebbero essere mantenute, così la proclamazione della Parola di Dio e le preghiere sono indispensabili in tale servizio. Tuttavia, le letture dalla Bibbia e le preghiere dovrebbero essere vagliate attentamente, tenendo ben presente il caso particolare della parte musulmana e di quella cristiana. Un certo adattamento della liturgia è necessario. Bisognerebbe evitare di chiedere alla parte non cristiana di dire cose che sono palesemente fondate sulla fede cristiana. Il pastore dovrebbe cercare di coinvolgere la parte musulmana e quindi aiutarla a capire ciò che si sta compiendo. La "Commissione per il matrimonio" ha fornito suggerimenti dettagliati per l'applicazione delle sue indicazioni, e ha proposto alcuni passi delle Scritture che potrebbero essere usati.

5. Altre chiese della Riforma. I nostri ultimi esempi sono presi dalle Chiese riformate della Svizzera e dell'Olanda. Anche se gli esperti sull'Islam di queste chiese hanno preparato orientamenti pastorali per i matrimoni interreligiosi, i loro rispettivi sinodi non hanno (ancora) pubblicato disposizioni da seguire quando le coppie fanno richiesta di una celebrazione in chiesa. Gli orientamenti "Io sono cristiano, il mio partner è musulmano" (in olandese), che la Sezione (= Comitato) sulle relazioni interreligiose del Consiglio delle chiese d'Olanda ha preparato e pubblicato (sett. 1995) furono approvati ufficialmente dal Consiglio delle chiese. Gli orientamenti contenuti in questo libretto, che si riferisce alla Chiesa cattolica, sono identici a quelli indicati nel II cap. sopra. Come per le chiese riformate, a condizione che i sinodi non emettano disposizioni su queste materie, la questione se e come debbano essere celebrati i matrimoni interreligiosi è lasciata alla decisione del consiglio ecclesiale locale. Non è probabile che i sinodi riformati pubblicheranno loro proprie disposizioni, dal momento che i loro rappresentanti hanno aderito alle proposte fatte nei suddetti orientamenti. Esse hanno perciò ottenuto un valore semi ufficiale. Questi orientamenti offrono tre possibilità

alle chiese riformate locali: a. Un matrimonio in chiesa con una liturgia adattata, di cui il consiglio ecclesiale si assume la responsabilità. b. Un incontro di preghiera al di fuori dell'edificio ecclesiastico (quando gli amici musulmani sono riluttanti ad entrare in chiesa) condotto da un ministro con consenso del consiglio ecclesiale locale. c. Una celebrazione condotta da un ministro e un imam. Questa terza opzione in Olanda non è accettata dalla parte cattolica. La coppia può preferire una celebrazione islamica, che ovviamente nella maggior parte dei paesi europei non può sostituire un rito civile. Questo non riguarda direttamente la chiesa, ma quando è coinvolto un membro della chiesa, risulta necessaria la cura pastorale.

4. Possibili elementi per una celebrazione.

Sono stati raccolti dai servizi liturgici che hanno avuto luogo nella chiesa cattolica e nelle chiese riformate degli elementi che vengono proposti qui solo come suggerimenti. Per tutti gli elementi e per ciascuno di essi la coppia deve naturalmente esprimere il proprio consenso.

a. Letture dalla Bibbia, in parte combinate con appropriate letture dal Corano. b. Meditazione su di un passo della Scrittura o sua spiegazione. c. Salmi, inni della tradizione cristiana, se possibile anche poemi e brani musicali della tradizione musulmana. d. Preghiere, intercessioni e benedizioni se possibile di entrambe le tradizioni. e. Promesse matrimoniali e possibilmente (vedi sopra) una dichiarazione di intenzione. f. Scambio degli anelli. g. Dono della Bibbia (in alcune chiese) (e, se lo si desidera, del Corano).

Alcuni commenti su questi sette punti.

a. La Bibbia contiene vari testi sul matrimonio sui quali un musulmano potrebbe essere del tutto d'accordo. È anche possibile scegliere passi della Scrittura, che non menzionano necessariamente il matrimonio, e che in certa misura sottolineano la concordanza tra la fede cristiana e la fede musulmana. La seguente selezione di passi è tratta dalle indicazioni della Chiesa evangelica in Germania, delle chiese riformate di Svizzera e della Chiesa cattolica di Spagna: Gen 1,26-28.31 e 2,18-24; Ct 2,8-14.16-17; Sal 8 e 23; 27; 33; 12,18 e 18-22; 34,1-10; 36,6-7a.8-10; 66; 86,5.6.11.12; 92,2.3.5.6.14-16; 98,1-9; 103; 121; 127; 139; 145; 147; Pr 3,1-10; e 31-35; Ger 31,31-32a.33-34; 1 Cor 13 e 2 Pt 3,1-4.7-9. Dai vangeli: Mt 5,1-12.21 e 24-27; 22,35-40; Mc 10,6-9 ecc.

I salmi di Davide sono menzionati nel Corano ma non citati.

Suggerimenti dal Corano: Sura 1 (che sia preferibilmente recitato da un musulmano in arabo con traduzione) 4,124-132; 5,46-48; 10,63-64; 24,2-10; 33,42-44 ecc.

b. Un musulmano accetterà l'idea di un sermone.

c. Dovrebbero essere usati non solo salmi ma anche altri inni. I musulmani non usano la musica nella moschea. La musica è usata solo nelle adunanze dei mistici sufi. I musulmani dovrebbero essere informati su questa differenza tra la chiesa e la moschea.

d. Ci sono varie raccolte di preghiere musulmane che potrebbero essere usate, per es. Kenneth Cragg, *Alive to God*, Annemarie Schimmel, *Dein Reich Komme*, Constance Padwick, *Muslim Devotions*, ecc.

e. Le promesse matrimoniali possono essere formulate in modo tale che entrambe le parti possano essere d'accordo sul testo. Alcune linee direttive contengono suggerimenti

f. Lo scambio degli anelli ha un significato simbolico per entrambi le religioni.

g. Se un musulmano accetta di ricevere la Bibbia solo se viene donata anche una copia del Corano, la possibilità di donare entrambe le Scritture andrebbe seriamente presa in considerazione.

5. Fase della cura pastorale dopo il matrimonio

a. Il diritto di mantenere la propria identità personale

Una fase molto importante comincia dopo che il matrimonio è stato concluso: due persone, marito e moglie, mettono insieme, sotto lo stesso tetto, due religioni e spesso anche due culture diverse. Quando decidono di trasferirsi nel paese d'origine di lui, è spesso lei che deve sacrificarsi. Quando decidono di restare in Europa, è lui che deve adattarsi maggiormente. È quindi importante che la coppia abbia un buon rapporto con le loro famiglie d'origine (talvolta allargate). Non è consigliabile iniziare a vivere nella casa dei genitori di uno dei due coniugi, anche se c'è il reale pericolo di isolamento. Non è insolito per i parenti dello sposo essere convinti che egli abbia tradito la propria religione e cultura sposando una donna straniera, che non è musulmana. Essi si aspettano che lei non sarà in grado di educare i propri figli come veri musulmani. Il marito può avvertire una certa pressione da parte dei suoi parenti perché la moglie diventi musulmana. Egli

dovrebbe quindi difendere il diritto di sua moglie di rimanere cristiana. Per questo gli può essere necessario esprimere opinioni positive sul cristianesimo. Quando sua moglie (senza ostentazione) si rifiuta di convertirsi all'islam, e spiega il motivo per cui preferisce restare cristiana, ella può guadagnarsi il rispetto dei parenti di lui. Allo scopo di essere in grado di farlo, le necessari una convinzione molto salda e un ruolo rispettato nella chiesa, così è essenziale che il ministro continui a farle visita e a curarsi pastoralmente di lei. Molte donne soffrono perchè dei cristiani e membri della chiesa possono pensare che lei è una cattiva cristiana avendo sposato un musulmano. In tali circostanze può sentirsi indotta a lasciare la chiesa o a diventarne un membro marginale. Una via d'uscita per lei può essere quella di preferire una sorta di sincretismo personale, una commistione delle due religioni, nè islamica nè veramente cristiana. La loro fede si indebolirà quando entrambi decideranno di stare lontani dalla chiesa e dalla moschea. Spesso accade che la parte musulmana più o meno credente cominci a pensare ai propri obblighi religiosi molto seriamente una volta che sono nati dei figli e la moglie può trovare difficile fronteggiare il mutato comportamento del marito.

b. Educare i figli insieme

L'educazione dei figli resta una questione importantissima nei matrimoni interreligiosi. I coniugi possono riuscire a educare i propri figli nel rispetto per le due religioni dei loro genitori. Il figlio naturalmente lo scopre molto presto: papà non prega nello stesso modo della mamma. È normale nei matrimoni musulmano-cristiani per i figli ricevere un'educazione islamica. Questa implica la circoncisione per i maschi e generalmente nessun battesimo. Un battesimo segreto non è consigliabile, perchè una volta scoperto provoca guai. Molto saltuariamente ha luogo una dedizione dei figli in chiesa. La madre cercherà di dare esempio di vita cristiana e di trasmettere le norme di vita e i valori cristiani ai propri figli anche quando un modo più formale di insegnare il cristianesimo non è possibile. Quando i genitori dichiarano di voler lasciare libertà ai propri figli di scegliere se diventare cristiani o musulmani, mentre essi stessi stanno lontani sia dalla chiesa che dalla moschea, danno un esempio negativo e i figli non avranno una reale possibilità di scelta. In Francia, gruppi di coppie musulmano-cristiane si incontrano regolarmente per aiutarsi reciprocamente e condividere le loro esperienze. Idealmente, un matrimonio musulmano-cristiano che funziona bene può diventare un ponte tra due comunità. Una volta che una delle due parti ha deciso di cambiare la propria religione, il matrimonio cessa di essere interreligioso, ma può continuare ad essere interculturale.

6. La fine di un matrimonio

a. Morte e cerimonie funebri

Anche se alcuni possono pensare che un matrimonio abbia un valore eterno, normalmente un matrimonio finisce con la morte di uno dei due coniugi. In Europa occidentale il coniuge cristiano può optare per l'inumazione o per la cremazione, la maggior parte delle chiese le ammettono entrambe. Il diritto islamico, invece, non ammette la cremazione. Se questa tuttavia avviene, incidentalmente o per altri motivi, è accettata. Il coniuge cristiano dovrebbe essere ben consapevole delle differenze tra i riti funebri nel mondo musulmano e nella maggior parte dei paesi europei, e tenere presenti i desideri e le richieste dei parenti musulmani. Non sarà possibile per i coniugi essere sepolti nella stessa tomba.

b. Possibile conflitto che finisce in divorzio

Non è questa la sede per menzionare tutti i fattori psicologici e sociologici che contribuiscono all'aumento del numero dei divorzi nella società europea. Questi fattori influiscono anche sui matrimoni misti. È ancor più difficile far riuscire bene i matrimoni interreligiosi che quelli "ordinari", perchè gli oneri all'interno di tali matrimoni e le pressioni psicologiche sono maggiori. A causa di malintesi, c'è sempre motivo per conflitti e tensioni. Le donne in Europa sono attratte dagli ideali di emancipazione, carriera, autorealizzazione e parità di diritti più della maggioranza delle donne nel mondo musulmano, sebbene la rapida trasformazione sociale stia toccando anche quelle società. Per questi ideali esse non trovano sempre comprensione da parte del marito e dei suoi parenti. Piccole irritazioni si possono accumulare, ad esempio, per le lingue che devono essere usate in famiglia, per il giardino d'infanzia, per l'albero di Natale, per la carne halal ecc... e possono provocare un'atmosfera tesa. Tutto questo può finire in un divorzio. Quando si arriva a un divorzio, le donne di solito sono più svantaggiate degli uomini. Quando il giudice decide di affidare i figli alla madre, il padre può sentirsi tentato di rapirli, e di portarli al di fuori della portata della madre e dei suoi avvocati, nel suo paese d'origine. Come accennato sopra, le differenze sociali, familiari, politiche, legali e giuridiche tra il paese di residenza e quello d'origine riguardanti i beni possono avere come risultato degli svantaggi per l'una o l'altra parte. Il diritto tedesco e quello olandese, per esempio, presumono la comunione dei beni a meno che non sia stipulato un contratto, mentre la legge turca è basata sulla divisione dei beni. Nell'introduzione è stata menzionata la scarsità di statistiche affidabili. A titolo di esempio, cosa che non può essere confrontata con altre statistiche, cifre ufficiali vengono date per l'Olanda. Le statistiche, pubblicate nel giugno 1996, mostrano che i matrimoni tra una parte olandese e una parte straniera, in confronto ai matrimoni tra persone della stessa nazionalità durante lo stesso periodo, finiscono due volte più spesso con il divorzio.

7. Osservazioni conclusive

a. L'amore è determinante

La cosa più importante per qualsiasi matrimonio, compresi naturalmente quelli tra cristiani e musulmani, è l'amore. Poiché ci possono essere moltissime differenze linguistiche, culturali, sociali, etniche, nazionali e in particolare razziali e religiose tra cristiani e musulmani, è essenziale che nessuno debba abbia fretta di sposarsi. È meglio cercare informazioni utili e buoni consigli quando si progetta un passo tanto importante come un matrimonio. L'amore non dovrebbe essere cieco se si pensa che debba portare alla felicità.

b. È possibile una valutazione positiva?

Circa 50 o 60 anni fa i matrimoni misti tra protestanti e cattolici romani non erano ben visti. Nonostante ciò alcuni dei gruppi che essi costituirono sono diventati importanti punti d'incontro per la diffusione dell'ecumenismo. È possibile fare un confronto a questo punto con alcune famiglie musulmano-cristiane e sperare che esse possano aprire la strada e diventare un modello per gli sviluppi futuri nei rapporti cristiano-musulmani?